

Cass., 12 febbraio 2018, n. 3307

Con tale pronuncia la Corte è tornata ad occuparsi della natura vessatoria della clausola contenuta nei contratti conclusi mediante moduli e/o formulari, con cui si stabilisca una deroga alla competenza territoriale, affrontando in particolare il caso in cui la clausola in questione risulti scarsamente o per nulla leggibile, sia perché il modello è in fotocopia sia perché i caratteri grafici sono eccessivamente piccoli. Qualora ciò si verifichi, secondo la Corte, il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un documento contrattuale pienamente leggibile, ma, ove ciò non abbia fatto, non può lamentare in sede giudiziale di non aver correttamente compreso la portata della suddetta clausola derogatoria

Cass., 21 giugno 2017, n. 15369

Per determinare il foro di competenza in tema di contratti negoziati nei locali commerciali, in assenza di previsioni specifiche, si applica l'art. 33 c. cons., ai sensi del quale sono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che derogano il foro del consumatore.

Cass., (ord.) 19 maggio 2017, n. 12739

La clausola di deroga della competenza per territorio, stabilita da uno dei contraenti a proprio favore, è valida quando l'altro contraente abbia sottoscritto la dichiarazione con la quale l'approva specificamente, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione di detta dichiarazione da parte del predisponente, essendo sufficiente, quale indicazione specifica ed idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che contraddistingue la clausola, senza necessità che questa sia integralmente trascritta.

Cass., 28 settembre 2016, n. 19061

In un contratto fra professionista e consumatore la clausola di individuazione di una competenza convenzionale esclusiva sulle controversie originanti dal contratto in luogo diverso da quello del foro del consumatore deve presumersi vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. *u*, c. cons. e, pertanto, nulla *ex art.* 36 c. cons., in mancanza di esito positivo dell'accertamento della non vessatorietà ai sensi dell'art. 34 c. cons., e se il professionista conviene in giudizio il consumatore davanti al foro a lui riferibile, nel convincimento (espreso o implicito) della vessatorietà della clausola, compete al consumatore che eccepisca l'esistenza della clausola convenzionale dare la dimostrazione che essa non era vessatoria e, quindi, provare la ricorrenza di alcuno degli elementi contrari alla vessatorietà indicati dal citato art. 34, come quello indicato dal suo comma 4. In mancanza la causa deve ritenersi correttamente radicata dal professionista presso il foro del consumatore convenuto.

Cass., (ord.) 8 luglio 2016, n. 14090

Per la regola di competenza la disciplina relativa al foro del consumatore non è applicabile alle controversie relative ai finanziamenti di importo complessivo superiore ad euro settantacinquemila o garantiti da ipoteca su beni immobili.

Cass., 10 febbraio 2016, n. 2687

Qualora la tutela contro il trattamento dei dati personali nei confronti del titolare del trattamento venga invocata nell'ambito di un rapporto di consumo, il foro previsto dall'art. 33, lett. *u*, c. cons. prevale su quello individuato dall'art. 152 d.lg. n. 196 del 2003, in quanto la sopravvenienza della prima disposizione ha derogato alla seconda riguardo alle controversie sul trattamento dei dati personali, la cui titolarità origina da rapporti di consumo.

Cass., (Ord.) 21 luglio 2015, n. 15278

Premesso che le clausole dei contratti stipulati dalla banca e dai ricorrenti rientrano nella fattispecie di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., trattandosi di clausole derogatorie della competenza inserite in contratti di adesione predisposti dalla banca per una molteplicità indistinta di contraenti, l'espressa designazione convenzionale di un foro territoriale esclusivo presuppone una inequivoca e concorde volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge ed ha, pertanto, natura di clausola vessatoria. Ne consegue quindi che tale clausola deve essere specificamente approvata per iscritto, dovendosi, a tal fine, ritenere sufficiente, quale indicazione specifica e idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che contraddistingue la clausola, senza necessità dell'integrale trascrizione della previsione contrattuale.

Cass., 24 dicembre 2014, n. 27391

Si considera applicabile la disciplina contenuta all'art 33, comma 2, lett. *u*, c. cons. relativa al foro del consumatore quando il rapporto tra l'utente e la struttura sanitaria del S.S.N. (o convenzionata) abbia corso con l'espletamento di una serie di prestazioni aggiuntive poste direttamente a carico dell'utente a seguito della scelta effettuata dalle parti di escludere che la prestazione sia posta a carico del S.S.N, in tale ipotesi infatti, la struttura sanitaria si pone nelle vesti di professionista mentre il paziente assume la qualifica di consumatore.

Cass., (ord.) 14 febbraio 2014, n. 3539

L'eccezione del convenuto sull'incompetenza del foro adito (foro del consumatore), in quanto la controversia non sarebbe qualificabile come «di consumo», deve contestare l'operatività del foro adito e contenere «la negazione della competenza del foro adito secondo tutti i possibili fori concorrenti per ragioni di territorio derogabile e con l'indicazione del diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo in mancanza il giudice adito ritenere l'eccezione di incompetenza *tamquam non esset*, perché incompleta, ancorché ritenga che effettivamente non si tratti di controversia soggetta al foro del consumatore».

Cass., (ord.) 12 marzo 2014, n. 5705

Secondo la Corte di Cassazione, nel caso di controversie vertenti sul trattamento dei dati personali in un rapporto di consumo, il foro competente a decidere della controversia è il foro speciale della residenza o domicilio del consumatore.

Cass., (ord.) 12 marzo 2014, n. 5703

La Corte di Cassazione stabilisce la competenza del foro speciale di residenza del consumatore nel caso di una controversia avente ad oggetto l'ingiunzione promossa da un avvocato nei confronti di un cliente, volta ad ottenere il pagamento delle parcelle per prestazioni professionali. Il foro del consumatore, secondo la Corte, prevale rispetto al foro *ex art.* 637, comma 2, c.p.c.

Cass., (ord.) 10 luglio 2013, n. 17083

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso avverso un privato ad istanza di una ditta creditrice, si applica la disciplina consumeristica (d.lg. n. 206 del 2005) che individua, in caso di controversia tra consumatore e professionista, il foro di residenza o domicilio del consumatore quale foro competente. Si tratta di un foro esclusivo, ma derogabile. La clausola di relativa deroga, tuttavia, si presume vessatoria fino a prova contraria (*ex art.* 33, comma 2, lett. *u*, c. cons.): grava, pertanto, sul professionista l'onere di dimostrare che la medesima sia stata oggetto di specifica trattativa con il consumatore, al fine di evitare che ne venga dichiarata la nullità. In difetto di prova da parte della ditta creditrice in merito all'esistenza di una specifica trattativa sulla clausola in oggetto, la stessa deve considerarsi vessatoria, con conseguente rigetto del ricorso per regolamento di competenza presentato dalla ditta creditrice.

Cass., 16 aprile 2012, n. 5976

L'incompetenza territoriale, in deroga al principio del «foro del consumatore», pur essendo rilevabile anche d'ufficio dal giudice, non può in ogni caso essere rilevata a svantaggio del consumatore stesso. Ne consegue che, ove il consumatore ravvisi maggiormente rispondente al proprio interesse non avvalersi del foro del consumatore, allo stesso deve ritenersi senz'altro consentito derogarvi, anche unilateralmente, potendo decidere di adire altro giudice, comunque territorialmente competente in base ad uno dei criteri posti agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., ovvero in virtù della clausola di foro competente indicata nel contratto. Restando la decisione di adire un giudice diverso confinata al consumatore stesso, non verrebbe comunque a mancare l'esigenza di tutela contro l'unilaterale predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, con il risultato che quest'ultimo non potrebbe far rilevare l'incompetenza del giudice al quale il consumatore si è rivolto in base ad una propria unilaterale decisione.

Cass., 10 giugno 2011, n. 12872

Nelle controversie tra un consumatore ed un professionista la competenza territoriale esclusiva spetta *ex art. 1469 bis*, comma 3, n. 19, c.c., disposizione *ratione temporis* applicabile, al giudice del luogo nel quale il consumatore risiede o ha eletto domicilio in deroga ai criteri di competenza dettati dal codice di rito, dovendo presumersi vessatoria la clausola contrattuale che stabilisca un diverso criterio di individuazione del giudice competente.

Il c.d. foro del consumatore si applica anche alle controversie originate da contratti - ancorché non se ne fornisca la prova documentale - stipulati prima dell'entrata in vigore dell'art. 1469 *bis*, comma 3, n. 19, c.c., stante la natura processuale di tale disposizione, ed anche a quei giudizi nei quali si azioni un diritto di credito fondato su di una promessa di pagamento o una ricognizione di debito, poiché queste ultime non costituiscono un'autonoma fonte di obbligazione ma producono soltanto l'effetto di confermare un preesistente rapporto contrattuale (nel caso di specie di appalto), determinando un'astrazione meramente processuale della «*causa debendi*».

Cass., 9 giugno 2011, n. 12685

Nel procedimento d'ingiunzione attivato per il pagamento degli onorari dall'avvocato nei confronti del cliente lavoratore subordinato, per l'individuazione del giudice territorialmente competente, si applicano le disposizioni dettate con riferimento alle controversie tra professionisti e consumatori ed, in particolare, l'art. 33, comma 2, lett. *u*, del d.lg. 6 settembre 2005, n. 206 in base al quale è competente in via esclusiva il giudice del luogo nel quale il consumatore risiede o ha eletto domicilio. Sì che non è applicabile il foro speciale alternativo previsto in favore degli avvocati e dei notai dall'art. 637, comma 3, c.p.c., che consente ai suddetti professionisti di proporre la domanda innanzi al giudice del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono. Stante la specialità della norma desumibile dall'art. 33, comma 2, lett. *u*, del d.lg. n. 206 del 2005, in applicazione dei principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, qualora l'ingiunto sia un soggetto qualificabile come consumatore *ex art. 3*, comma 1, lett. *a*, del d.lg. n. 206 del 2005, prevale il c.d. foro del consumatore.

L'avvocato che conclude un contratto d'opera professionale intellettuale, pur non svolgendo un'attività commerciale propriamente intesa, è da ritenersi un professionista, ai sensi dell'art. 3, lett. *c*, del d.lg. n. 206 del 2005, posto che lo stesso articolo 3 c. cons. alla lett. *e* considera quale «prodotto» destinato al consumatore anche una «prestazione di servizi», non essendo rilevante che il rapporto tra l'avvocato e il cliente si fondi sull'*intuitu personae* e che sia, non di contrapposizione, ma di collaborazione. Riveste, a sua volta, la qualifica di consumatore *ex art. 3*, lett. *a*, del d.lg. n. 206 del 2005, il cliente, insegnante lavoratore subordinato, che si sia rivolto

all'avvocato per questioni attinenti all'orario di insegnamento, e, nello specifico, per ottenere l'annullamento dal TAR del provvedimento di smembramento delle ore di insegnamento. In considerazione della non identità tra «attività lavorativa» ed «attività professionale», pur essendo il contratto di prestazione d'opera intellettuale concluso con l'avvocato inerente all'attività lavorativa di insegnante del cliente, tale attività lavorativa non è qualificabile come «attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale» trattandosi di lavoro subordinato. Non può, quindi, considerarsi professionista la persona fisica che agisce per scopi connessi alla propria attività lavorativa quando questa abbia la natura di lavoro subordinato, sia esso pubblico o privato.

Cass., 17 maggio 2011, n. 10832

Allo scopo di evitare una strumentalizzazione del criterio di radicamento della competenza territoriale del giudice nelle controversie tra consumatori e professionisti (c.d. foro del consumatore), si deve escludere che l'elezione di domicilio possa essere fatta dal consumatore al momento della proposizione della domanda giudiziale nella procura alle liti. Consentendo ciò, si permetterebbe al consumatore, in deroga al principio costituzionale della precostituzione del giudice naturale (art. 25 cost.), di scegliere giudice, pregiudicando la stessa ratio della previsione contenuta nell'art. 33, comma 2, lett. *u*, del d.lg. 6 settembre 2005, n. 206. La regola della competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo di residenza o di domicilio eletto del consumatore, ancorché derogabile con una specifica trattativa, è stata prevista allo scopo di facilitare e rendere effettivo l'esercizio del diritto d'azione e di difesa della parte debole del rapporto contrattuale, ovvero il consumatore, il quale, potrebbe risultare pregiudicato dalla lontananza del giudice rispetto al luogo di residenza o domicilio. In particolare, mentre il luogo di residenza si determina avuto riguardo alla residenza al momento dell'instaurazione della causa, avendo tuttavia cura di appurare l'effettività della stessa e l'inesistenza di cambi strategici di residenza, il domicilio rilevante ai fini dell'individuazione del foro del consumatore è quello scelto al momento della conclusione del contratto per tutte le vicende attinenti quel determinato rapporto contrattuale, come stabilito dall'art. 47 c.c., e non il domicilio eletto ai fini processuali.

Cass., 25 novembre 2010, n. 23979

Per l'individuazione del c.d. foro del consumatore ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. *u*, del d.lg. 6 settembre 2005, n. 206 nelle controversie riguardanti i contratti tra un consumatore e un professionista, rileva il luogo di residenza del consumatore al momento della proposizione della domanda giudiziale sebbene sia diverso da quello nel quale lo stesso risiedeva al momento della stipula del contratto in questione. Spetta al giudice di merito verificare l'eventuale carattere fittizio e strumentale del mutamento di residenza anagrafica posto in essere per sottrarsi al radicamento della lite davanti al giudice altrimenti territorialmente competente.

Cass., 20 agosto 2010, n. 18785

Nelle controversie tra consumatori e professionisti, a prescindere dal tipo di contratto posto in essere dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, è competente territorialmente in via esclusiva il giudice del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. *u*, del d.lg. 6 settembre 2005, n. 206. Tale competenza, ancorché esclusiva, ha natura derogabile, posto che la presunzione di vessatorietà della clausola contrattuale che deroghi al c.d. foro del consumatore ha natura relativa. Il consumatore che eccepisca il difetto di competenza territoriale del giudice per essere stato convenuto davanti ad un giudice diverso da quello del proprio foro, ha il solo onere di allegare che la controversia concerne un contratto al quale risulta applicabile la disciplina di tutela del consumatore prevista dagli artt. 33 ss. del d.lg. n. 206 del 2005. Grava, invece, sul professionista, l'onere di provare la non applicabilità del c.d. foro del consumatore, stante l'esistenza di una

specifica, seria ed effettiva trattativa tra le parti sul punto. Il requisito dell'individualità della trattativa previsto dall'art. 34, comma 4, del d.lg. n. 206 del 2005, non deve essere riferito ai soggetti, né alle modalità della contrattazione, ma all'oggetto della stessa. Si ché la competenza territoriale del giudice del foro del consumatore non può considerarsi derogata in assenza di una specifica trattativa sul punto ed è tale da estendersi anche alla domanda riconvenzionale proposta dal consumatore-convenuto.

Cass., 26 aprile 2010, n. 9922

La disposizione di cui all'art. 1469 *bis*, comma 3, n. 19, c.c., avendo natura di norma processuale, si applica anche nelle controversie iniziate dopo la sua entrata in vigore, benché relative a cause derivanti da contratti stipulati anteriormente. Ne consegue che nelle controversie tra consumatore e professionista la competenza territoriale esclusiva compete al giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo. Si presume, pertanto, vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, anche se coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto.

Cass., 14 ottobre 2009, n. 21814

Nonostante il disposto dell'art. 152 del d.lg. 196 del 2003, quando sia riscontabile un rapporto di consumo alla base della tutela richiesta da un soggetto contro l'illegittimo trattamento dei dati personali nei confronti del titolare del trattamento dei dati stessi, trovano applicazione le norme contenute nel d.lg. 206 del 2005 e, fra queste, anche l'art. 33, lett. *u*, c. cons. che nell'interpretazione corrente della giurisprudenza istituisce il c.d. foro del consumatore.

Cass., 25 settembre 2009, n. 20718

Anche nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.lg. 206 del 2005, in virtù della disposizione contenuta all'art. 1469 *bis*, comma 3, n. 19, c.c., deve ritenersi comunque vigente il principio che individua il foro territorialmente competente per il consumatore in base al luogo di residenza dello stesso soggetto. A tal fine a nulla rileva il fatto che il contratto che vincola il professionista al consumatore rivesta forma scritta o che dell'esistenza di questo se ne dia prova scritta.

Cass., 2 aprile 2009, n. 8093

La disciplina sul c.d. foro del consumatore non si applica ai rapporti che legano l'utente alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, Aziende Ospedaliere Pubbliche o convenzionate. Ciò discende dal fatto che le stesse strutture sanitarie, nonostante radicate nel territorio, non vincolano l'utente a rivolgersi a quella operante nel suo luogo di residenza di modo che una scelta in senso contrario deve essere intesa quale una libera valutazione dell'utente che, come tale, si pone in contrasto con la stessa ratio dell'art. 33, comma 2, lett. *u*, c. cons. In secondo luogo la norma in parola appare non applicabile poiché le strutture sanitarie pubbliche, ed anche quelle convenzionate, non operando per finalità di profitto, difetterebbero della qualità di «professionista». Diversamente questa qualifica ricorre negli enti ospedalieri privati.

Conformi Cass., 2 gennaio 2009, n. 20; Cass., 27 febbraio 2009, n. 4914. Ai fini dell'applicabilità della disciplina sui contratti del consumatore di cui al d.lg. 6 settembre 2005, n. 206, deve essere qualificato come professionista la persona che esercita la professione medica consistente nella pratica di sedute di agopuntura, ricevendo i propri pazienti in uno studio privato, a condizione che tali prestazioni mediche vengano svolte nel quadro di un'attività, che, pur non rivestendo i caratteri dell'imprenditorialità, abbia natura non occasionale.